

UDC *in* FORMA



VERSO LE REGIONALI 2010

La normativa alla luce della riforma del 1999

Con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, «*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*», sono stati modificati gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, riproponendo in buona sostanza per le regioni il modello comunale introdotto nel 1993.

Il nuovo articolo 123 disciplina scopi e modalità di approvazione dei nuovi statuti regionali.

Il principio sancito in Costituzione all'articolo 122, ultimo comma, prevede che il presidente sia «eletto a suffragio universale e diretto».


Secondo quanto disposto dall'articolo 122, primo comma, approvato il nuovo statuto, ogni regione disciplina autonomamente con propria legge il sistema di elezione, seppur «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

La legge-quadro prevista dalla norma costituzionale è la legge 2 luglio 2004, n. 165, «*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*».

La legge costituzionale 1/1999 ha altresì regolato la transizione ai sistemi di governo ed elettorali regionali, determinati dai nuovi statuti e dalle nuove leggi elettorali, disponendo all'articolo 5 che, fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni statutarie e legislative, il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al Consiglio regionale «con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali».

Alla data del 31 ottobre 2009 non hanno ancora approvato il nuovo statuto – e quindi non possono avere una propria legge elettorale – le regioni Basilicata, Molise e Veneto.

Alle regioni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del nuovo statuto sono assegnati i seggi determinati dall'articolo 2 della legge 108/1968.



IN QUESTO NUMERO
**SPECIALE
ELEZIONI
REGIONALI
2010**

1.1 CHI VOTA?

1.2 COME SI VOTA?

**1.3 LISTE
PROVINCIALI E
LISTE REGIONALI
COLLEGATE**

**1.4 LISTE
PROVINCIALI**

1.5 LISTE REGIONALI

**1.6 IL SISTEMA
ELETTORALE:
CONSIGLIERI ELETTI
CON IL SISTEMA
PROPORZIONALE**

**1.7 IL SISTEMA
ELETTORALE: IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA**

**1.8 IL SISTEMA
ELETTORALE:
CONSIGLIERI ELETTI
NELLA "LISTA
PRESIDENTE"**

**1.9 IL PREMIO DI
MAGGIORANZA**


**1.10 IL PRIMO DEI
CANDIDATI NON
ELETTI**

REGIONALI 2010

Il 28 e 29 marzo 2010 in Veneto, e nelle altre regioni a statuto ordinario, si vota per eleggere il **Presidente della Giunta regionale**, cioè il massimo **organo esecutivo** regionale (l'altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il **Consiglio regionale**, cioè l'**organo legislativo e di rappresentanza politica** della Regione.

Per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto si voterà il 28 e 29 marzo 2010 con i seguenti orari:

- domenica 28, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- lunedì 29, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.



CHI VOTA?

Votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (cioè che siano nati prima del **29 marzo 1992**) e siano **iscritti nelle liste elettorali di un comune del Veneto**.

COME SI VOTA?

La votazione avviene su un'unica scheda.

Lo schema della scheda prevede che alla destra della lista provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.

Qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima può essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.

LISTE PROVINCIALI E LISTE REGIONALI COLLEGATE



Quattro quinti dei consiglieri assegnati – 48 per la Regione Veneto – sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti in ciascuna circoscrizione provinciale.

I 48 seggi di consigliere regionale da eleggere sulla base delle liste provinciali concorrenti sono assegnati con decreto del Prefetto di Venezia,

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali nella Regione Veneto, sulla base della popolazione residente in ogni provincia, censita al 21 ottobre 2001.

Un quinto dei consiglieri assegnati – 12 per la Regione Veneto – è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti.

Ogni lista provinciale deve essere collegata ad una lista regionale.

Più liste provinciali possono essere collegate alla stessa lista regionale. In questo caso la lista regionale è contrassegnata da un unico simbolo, oppure dai simboli di tutte le liste collegate.



LE LISTE PROVINCIALI

Ogni lista provinciale deve presentare un numero di candidati pari ad almeno un terzo (arrotondato all'unità superiore) e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia.

Ciascun candidato al Consiglio regionale può presentare la propria candidatura in un massimo di tre province, purché sotto lo stesso simbolo.



LE LISTE REGIONALI

Ogni lista regionale deve essere collegata ad un gruppo di liste provinciali presenti in almeno metà delle province della regione.

Quindi in Veneto ogni lista regionale deve essere collegata ad un gruppo di liste presenti in almeno quattro province.

Un candidato può presentare la propria candidatura sia nelle liste provinciali che nella lista regionale. Ogni lista regionale deve presentare un numero di candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere.

Per il Veneto si va quindi da un minimo di 6 ad un massimo di 12 candidati per ciascuna lista regionale.

IL SISTEMA ELETTORALE: CONSIGLIERI ELETTI CON IL SISTEMA PROPORZIONALE

I quattro quinti dei seggi assegnati alla regione (48 per il Veneto) sono attribuiti, con il metodo proporzionale, di seguito illustrato, alle liste provinciali concorrenti nelle circoscrizioni provinciali.

Saranno poi individuate quali liste provinciali non hanno superato a livello regionale la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi (ovvero che, pur avendo ottenuto una percentuale minore, risultano collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi) e quali liste regionali che non hanno superato la soglia del 5 per cento.

IL SISTEMA ELETTORALE: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale dall'Ufficio centrale regionale **il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale** (maggioranza relativa). Il Presidente della Giunta fa parte di diritto del Consiglio regionale.



IL SISTEMA ELETTORALE: CONSIGLIERI ELETTI NELLA "LISTA PRESIDENTE"

Come già ricordato, un quinto dei consiglieri assegnati alla regione (12 per il Veneto) è eletto con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali concorrenti.

Tale quota di seggi serve a garantire al Presidente eletto una maggioranza certa in seno all'assemblea legislativa regionale, con meccanismi e formule analoghe a quelle da tempo utilizzate nei comuni

e nelle province. L'utilizzo di tale quota è tuttavia variabile, a seconda della percentuale

di seggi ottenuti nella parte proporzionale dalle liste provinciali collegate alla lista del Presidente eletto.

Si dimezza e diventa un decimo (6 consiglieri per il Veneto) nel caso le liste collegate al Presidente eletto ottengano un numero particolarmente elevato di seggi proporzionali (maggiore del 55%).

Può addirittura incrementarsi grazie ad un "premio di maggioranza" - come si vedrà al paragrafo successivo - se i seggi assegnati alle liste non sono in numero sufficiente a garantire al Presidente eletto una maggioranza tale da assicurare la governabilità della regione.

IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Nell'intento di garantire alla lista regionale vincente una maggioranza qualificata di consiglieri, la normativa vigente prevede anche un possibile incremento del numero dei consiglieri assegnati alla regione, qualora i seggi della quota maggioritaria non siano a ciò sufficienti. Al fine di accertare la necessità di tale incremento dei seggi assegnati, l'ufficio centrale regionale verifica anzitutto se la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti ottenuti da tutte le liste regionali.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti, si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 33. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio. Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto una percentuale pari o superiore al 40 per cento dei voti si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 36. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio. Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi con gli stessi meccanismi descritti appena sopra.

IL PRIMO DEI CANDIDATI NON ELETTI

E' eletto di diritto alla carica di consigliere anche il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

